

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

MARASMA (APS)

Art.1 Denominazione – sede – durata

È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (anche detto di seguito Codice del Terzo Settore, abbreviato CTS) e successive modifiche, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Marasma**".

L'utilizzo della denominazione "Associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo "APS" è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In caso di mancata iscrizione, l'Associazione non potrà avvalersi di tale denominazione o acronimo.

L'associazione ha sede legale in **via Montello 12, San Benedetto del Tronto**. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 Scopi – attività

L'associazione si propone come scopo prioritario quello di ampliare, diffondere e divulgare la cultura come definizione che abbraccia il suo ambito più ampio, per l'accrescimento e arricchimento dei fruitori in settori differenti, con lo scopo di aumentare la sensibilità generale e la partecipazione.

Le attività di diversa natura potranno coinvolgere i differenti linguaggi delle arti.

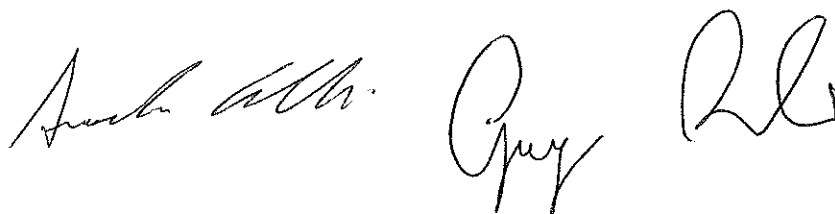
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati, nel rispetto del Codice del Terzo Settore.

Le attività di interesse generale che l'Associazione intende svolgere ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 sono:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di interesse generale come sopra menzionate potranno essere svolte dall'Associazione secondo gli specifici indirizzi di seguito declinati e attraverso le seguenti attività:

- Organizzazione, promozione e incremento dell'offerta, delle attività e delle iniziative culturali, di intrattenimento e di informazione, prevalentemente nel e per il territorio in cui l'Associazione opera, in ogni caso e nello specifico nelle regioni Marche e Abruzzo.



- Sviluppo, anche tramite collaborazioni con Istituzioni, Enti ed altre associazioni in Italia e all'Estero, di iniziative intese a promuovere e sviluppare la promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- Organizzazione di festival e manifestazioni di natura culturale, musicale ed enogastronomica, di iniziative e rassegne letterarie su temi sociali, di attualità e storici;
- Curatela e organizzazione di mostre, convegni, seminari e conferenze;
- Produzioni di teatro sociale, di ricerca e spettacoli dal vivo;
- Organizzazione di laboratori, workshop e attività formative tra pari e con esperti;
- Curatela e produzione di edizioni editoriali e pubblicazioni;
- Partecipazione a bandi di riqualificazione urbanistico-territoriale e culturale tramite progetti culturali;
- Produzioni cinematografiche e di video arte comprese eventuali attività di diffusione dell'opera cinematografica come cineforum ed eventi affini;
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le finalità dell'Associazione come sopra individuate e con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale agli scopi istituzionali e delle attività sopra citate, nei limiti e alle condizioni previste.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore e in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, stipulare contratti e accordi con altre associazioni o terzi, nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le Associazioni di Promozione Sociale.

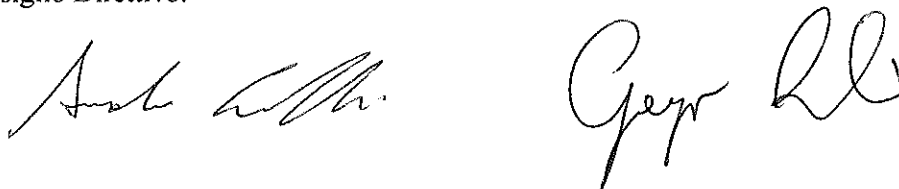
Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art 36 del Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Art.3 – Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

L'associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esse deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.



Art.4 Procedure di ammissione

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associati. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo idoneo attestante il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini indicati precedentemente.

Art.5 Diritti e doveri degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere degli organi sociali;
- sostenere le finalità dell'Associazione;
- versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titoli di proprietà o di partecipazione a proventi, non è di nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art.6 – Cause cessazione rapporto associativo

La qualifica di associato si perde conseguentemente a:

- recesso volontario da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente;

L'associato può essere escluso dall'Associazione per le seguenti cause:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;



- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo idoneo attestante il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. L'associato che recede o viene escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 – Volontari

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.lgs 117/2017.

Art.8 – Lavoratori

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.lgs. 117/2017.

Art.9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

Art.10 – Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

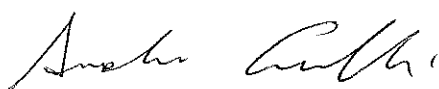
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è l'organo sovrano.

Ciascun associato può intervenire personalmente all'Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega. Sono ammesse al massimo 3 (tre) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata di almeno 1/3 del Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/5 degli associati. Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla data richiesta.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza in seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.




Art.11 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- revocare il Presidente dell'Associazione;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Stato;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

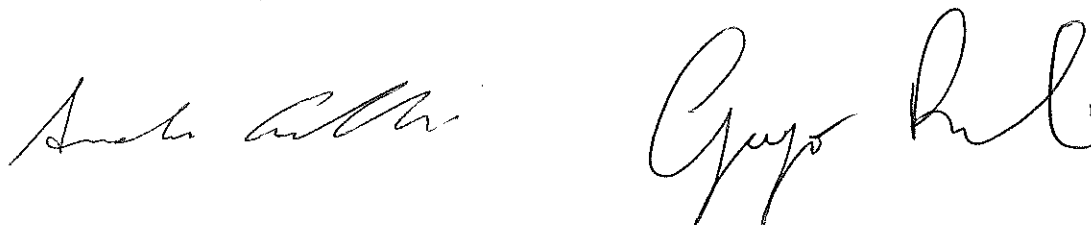
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Art.13 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. IL diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Per le votazioni si procede con voto palese. Si procede con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.



Art.14 – Il Consiglio Direttivo: durata, regole di convocazione, funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di **3 membri** e un massimo di **9 membri**, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 dei consiglieri. In questo ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza rispetto del termine sopradetto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- predisporre programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.16 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino a scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine il consigliere più anziano d'età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.17 – Il Presidente: poteri e durata in carica

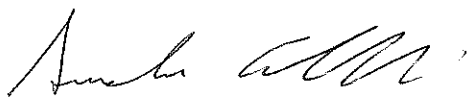
Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Non può essere eletto il Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della condizione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.




In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.18 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte del Consiglio Direttivo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato;

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali.

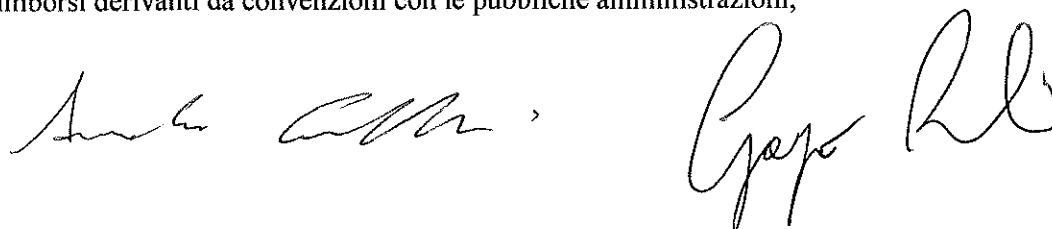
Art.20 – Destinazione del patrimonio ed assenza scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.21 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- versamenti volontari degli associati;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;



- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del terzo settore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore e di altre norme vigenti in materia.

Art.22 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. I bilanci con i relativi allegati debbono essere depositati presso la sede dell'associazione o su una piattaforma telematica condivisa tra i soci nei dieci giorni che precedono l'assemblea per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che lo richiedono. Al ricorrere dei limiti previsti dall'art.14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Art.23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art.24 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Letto confermato e sottoscritto in **Grottammare il 31 marzo 2025**

Il Presidente:

[Firma]

Il Segretario:

[Firma]

Agencia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto

atto registrato il 7/04/2025
al n° 179 Serie 3°
L'Imposta di € 200,00
(di cui € per trascrizione)
è stata corrisposta, ai sensi del D. Lgs.
n° 237/1997, in data 7/04/2025

IL FUNZIONARIO
Coll. s. a M.P. Malavolta